

Condizioni generali di contratto

Le presenti condizioni generali si applicano a tutti gli accordi commerciali tra la società BHS-Sonthofen S.r.l., con sede in 33050 Pavia di Udine (UD), Via delle Industrie 49, iscritta al Registro Imprese di Pordenone al n. 02100330303 (di seguito "Fornitore") e il cliente del Fornitore (di seguito "Cliente") per prestazioni del Fornitore. Per Clienti si intendono le persone fisiche o giuridiche che effettuano gli ordini presso il Fornitore nella loro qualità di imprenditore e per scopi interni e pertinenti alla loro attività imprenditoriale e/o professionale, dovendo, per l'effetto, escludersi ogni applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo). Le presenti condizioni generali si applicano alle prestazioni concordate come segue:

1. Le disposizioni generali (sezione A.) si applicano a tutte le prestazioni del Fornitore.
2. In aggiunta, si applicano le disposizioni speciali (sezioni da B. a E.) come segue, a seconda della prestazione concordata:
 - La sezione B. si applica alla vendita e alla fornitura.
 - La sezione C. si applica a montaggi.
 - La sezione D. si applica a rapporto di locazione.
 - La sezione E. si applica a test.

In caso di divergenze tra le presenti condizioni generali e i termini di un'offerta e/o una conferma d'ordine, prevalgono queste ultime. In caso di divergenze tra le disposizioni generali della sezione A e le disposizioni speciali delle sezioni da B. a E., prevalgono le disposizioni speciali delle sezioni da B. a E.

A. Disposizioni generali

1. Portata

Si applicano esclusivamente le presenti condizioni generali. Condizioni divergenti o aggiuntive del Cliente non si applicano al presente rapporto contrattuale. Le presenti condizioni generali valgono anche per tutti i futuri accordi con la rispettiva controparte contrattuale senza che sia necessaria un'ulteriore pattuizione esplicita.

2. Conclusione del contratto, esecuzione, modifica del contratto, requisito della forma scritta

- 2.1. Se non espressamente concordato diversamente, le offerte del Fornitore non sono vincolanti e sono valide per 12 settimane.
- 2.2. Il Fornitore ha il diritto di recedere dal contratto prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto stesso se, dopo la conclusione del contratto, il Fornitore viene a conoscenza di circostanze oggettive che fanno prevedere o dimostrano un notevole peggioramento delle condizioni economiche, lo stato di insolvenza, l'apertura di una procedura concorsuale o il rigetto dell'apertura di una procedura concorsuale per mancato raggiungimento delle soglie minime richieste, per cui il soddisfacimento dei crediti del Fornitore sia messo in pericolo.
- 2.3. La prestazione dovuta è individuata esclusivamente dalla conferma d'ordine; in caso di divergenze, prevale la conferma d'ordine. Se non espressamente concordato diversamente, i dati tecnici forniti sono da intendersi quali valori approssimativi; non costituiscono alcun impegno relativo alla qualità, caratteristiche promesse o alle garanzie.
- 2.4. L'ordine del Cliente deve intendersi quale offerta vincolante. Il contratto è concluso con l'accettazione del Fornitore mediante invio al Cliente di una conferma d'ordine, la quale rispecchia i termini commerciali previsti nell'ordine del Cliente.
- 2.5. Le presenti condizioni generali s'intendono incondizionatamente accettate dal Cliente con sottoscrizione della conferma d'ordine, nonché mediante qualsivoglia comportamento concludente posto in essere dal Cliente.
- 2.6. Modifiche al contenuto concordato della prestazione possono essere richieste da entrambe le parti fino all'adempimento del contratto. In tal caso, il Fornitore informerà il Cliente se e, in caso affermativo, come le modifiche richieste possano essere attuate e quali effetti ciò abbia sul prezzo, sulle scadenze e/o su altri elementi del contratto. Il Fornitore si riserva il diritto di effettuare l'esame di una modifica proposta dal Cliente solo dietro compenso. Le parti non sono obbligate ad accettare le modifiche proposte. Gli accordi modificativi devono essere stipulati per iscritto per essere efficaci.
- 2.7. Tutti gli accordi tra le parti, incluso qualsiasi accordo aggiuntivo o modificativo successivo, devono essere stipulati per iscritto per essere efficaci. Ciò vale anche per qualsiasi modifica del presente requisito della forma scritta.

3. Prezzi, termini di pagamento, compensazione, divieto di cessione

- 3.1. Nella misura in cui un prezzo è indicato come "prezzo indicativo", questo deve essere considerato come una stima non vincolante. Il prezzo effettivo sarà calcolato in base alle spese sostenute.
- 3.2. Se non espressamente concordato diversamente, le quotazioni del prezzo del Fornitore sono al netto di imballaggio, consegna, trasporto, dogana, installazione, materiale operativo e altri costi ed al netto dell'IVA. L'IVA deve essere pagata pro rata per ogni rata di pagamento concordata. La partita IVA del Cliente è richiesta per richiedere eventuali esenzioni fiscali.

- 3.3. Se non espressamente concordato altrimenti, i pagamenti sono dovuti con "vista fattura".
- 3.4. Il Fornitore ha il diritto di non adempiere qualsivoglia prestazione a suo carico derivante dal rapporto contrattuale o di adempiervi solo a fronte di pagamento anticipato fintantoché il Cliente è in mora con i propri obblighi di pagamento.
- 3.5. Se il Fornitore viene a conoscenza di circostanze che indicano oggettivamente un deterioramento della situazione finanziaria del Cliente, il Fornitore avrà diritto di eseguire la prestazione solamente a fronte di pagamento anticipato.
- 3.6. Il Cliente ha diritto alla compensazione solo se la sua contropreteza è incontestata, riconosciuta dal fornitore o risulti confermata da provvedimento giudiziale passato in giudicato ed esecutivo. La cessione di crediti del Cliente nei confronti del Fornitore, per esplicita efficacia, richiede il consenso preventivo del Fornitore in forma scritta.
- 3.7. Qualora il Cliente non effettui il saldo delle fatture entro i termini convenuti, il Fornitore, fermo il diritto di esigere l'integrale pagamento, conteggerà a proprio credito gli interessi al tasso come determinato dal D. Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche, dalla data di scadenza del termine di pagamento sino all'effettivo saldo, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno derivante dal ritardato pagamento.
- 3.8. In caso di mancato saldo di una fattura, ovvero con un ritardo superiore a 30 giorni di calendario, il contratto si considererà risolto per legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., allorché il Fornitore dichiarerà di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa mediante invio di lettera raccomandata a/r o PEC all'indirizzo del Cliente.

4. Consegne, tempi di consegna, riserva relativa all'approvvigionamento

- 4.1. Le consegne saranno effettuate in conformità con gli Incoterms 2020 specificati nell'offerta/conferma d'ordine.
- 4.2. Se non espressamente concordato diversamente, i tempi di consegna indicati non sono vincolanti. Il Fornitore è autorizzato ad effettuare consegne parziali e a fornire servizi parziali nella misura in cui questi siano accettabili per il Cliente.
- 4.3. Gli obblighi di prestazione del Fornitore sono subordinati al puntuale e corretto approvvigionamento del Fornitore da parte dei suoi fornitori. In caso di approvvigionamento tardivo o errato non imputabile al Fornitore o in caso di altri impedimenti non imputabili al Fornitore, come ad esempio cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo catastrofi naturali, condizioni meteorologiche avverse ed insolite, rivolte, scioperi, serrate, pandemie, epidemie), il Fornitore è autorizzato a rinviare la prestazione per la durata dell'impedimento senza che ciò comporti un ritardo. In questo caso, il Fornitore ne informerà immediatamente il Cliente per iscritto e gli comunicherà i nuovi tempi di consegna previsti. Se l'esecuzione di un ordine risulta impossibile a causa di tali eventi, il fornitore ha diritto di risolvere il contratto.

5. Funzionamento e manutenzione, doveri di cooperazione, accesso remoto

- 5.1. I beni contrattuali devono essere messi in funzione, utilizzati e sottoposti a manutenzione unicamente in conformità alla documentazione del produttore nonché alle istruzioni del Fornitore. In particolare, gli intervalli di manutenzione previsti devono essere osservati e la manutenzione dovrà essere eseguita esclusivamente da personale idoneo (ovvero adeguatamente qualificato e formato).
- 5.2. Il Cliente deve garantire, nell'ambito della propria sfera di responsabilità, che il Fornitore possa adempiere ai propri obblighi contrattuali alle date prefissate. Ostacoli all'adempimento riconoscibili dal Cliente dovranno essere comunicati al Fornitore per iscritto con ragionevole anticipo.
- 5.3. Il Cliente sarà responsabile dell'ottenimento e del mantenimento delle autorizzazioni di autorità pubbliche richieste per l'esecuzione del contratto.
- 5.4. Nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile per il bene contrattuale, il Cliente mette a disposizione del Fornitore un accesso remoto al bene contrattuale per l'analisi della funzionalità, la diagnosi e l'eliminazione di guasti e l'installazione di aggiornamenti e upgrade del software. Il Cliente mette a disposizione, a proprie spese, l'infrastruttura informatica necessaria al suddetto scopo.

6. Passaggio del rischio, mora del Cliente

- 6.1. Il rischio di perimento o deterioramento fortuito di un bene contrattuale passa al Cliente secondo le condizioni di consegna concordate ai sensi dell'art. 4.1. Ciò vale anche per eventuali prestazioni parziali. Fino all'eventuale necessaria accettazione o collaudo da parte del Cliente, quest'ultimo deve assicurare i beni contrattuali già consegnati contro il danneggiamento, la distruzione e la perdita.
- 6.2. Il Cliente è in mora se non accetta (ovvero non prende in consegna) la prestazione contrattuale offerta, se non collabora o se la prestazione del Fornitore viene ritardata per altri motivi imputabili al Cliente. In caso di mora del Cliente, il rischio di perimento o deterioramento fortuito del bene contrattuale passa al Cliente al momento del suo verificarsi. Il Fornitore si riserva il diritto di esigere dal Cliente il rimborso delle spese sostenute a causa della mora del Cliente; restano impregiudicate ulteriori pretese del Fornitore.

7. Protezione della proprietà

- 7.1. Il Cliente informerà immediatamente il fornitore di eventuali danni, pignoramenti o altri pregiudizi sui beni di proprietà del Fornitore, compresi i beni contrattuali soggetti a riserva di proprietà del Fornitore e i beni in locazione. In caso di pignoramento, il Cliente dovrà sostenere tutte le spese per il recupero (comprese adeguate spese legali) nella misura in cui questi non possano essere recuperati da terzi.
- 7.2. Il Cliente è obbligato a trattare con cura i beni di proprietà del Fornitore - compresi i beni contrattuali soggetti a riserva di proprietà del Fornitore e i beni in affitto - e ad assicurarli contro il danneggiamento, la distruzione e la perdita di cui è responsabile il Cliente.

8. Responsabilità

- 8.1. La responsabilità del Fornitore, dei suoi organi esecutivi, dipendenti e/o ausiliari - indipendentemente dal titolo - sussiste solamente (a) in caso di violazione colposa di un'obbligazione contrattuale, il cui adempimento è un presupposto per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il Cliente fa e può fare regolarmente affidamento (obbligazione contrattuale principale) o (b) in caso di colpa grave o dolo. Altrimenti, la responsabilità del Fornitore - a qualsiasi titolo - è esclusa.
- 8.2. Se il Fornitore (o il suo organo esecutivo, dipendente e/o agente vicario) è responsabile ai sensi dell'art. 8.1 (a) per la violazione di un'obbligazione contrattuale principale senza colpa grave o dolo, la responsabilità è limitata all'entità del danno che il Fornitore poteva aspettarsi al momento della conclusione del contratto sulla base delle circostanze a lui note in quel momento.
- 8.3. Le limitazioni di responsabilità di cui sopra non si applicano in caso di lesioni colpose alla vita, all'incolumità fisica e alla salute, in caso di danno da prodotto e in caso di un obbligo di risarcimento contrattualmente concordato indipendentemente dalla colpa.

9. Diritti di proprietà industriale

- 9.1. Se non espressamente concordato diversamente, il Fornitore si riserva tutti i diritti di proprietà industriale nonché i diritti d'uso e di sfruttamento protetti dal diritto d'autore sui beni contrattuali e su altri beni, documenti e contenuti (in qualsiasi forma) creati dal Fornitore e/o messi a disposizione del Cliente.
- 9.2. Ove il Cliente metta a disposizione del fornitore documenti, registrazioni, prototipi o simili, il Cliente concede gratuitamente al Fornitore un comodato d'uso, nella misura necessaria all'esecuzione del contratto. Il Cliente è obbligato a garantire che l'uso nella misura necessaria all'adempimento del contratto sia possibile senza violazione di diritti di terzi e a tenere indenne il Fornitore da eventuali pretese di terzi in tal senso. L'obbligo di indennizzo comprende anche le spese (comprese ragionevoli spese legali) sostenute dal Fornitore in relazione a pretese di terzi.

10. Riservatezza

Le offerte contrattuali e gli altri documenti forniti al Cliente (in particolare la documentazione per test, le illustrazioni, i disegni, i progetti, i calcoli, le procedure di esecuzione e le descrizioni dei prodotti) sono destinati esclusivamente al Cliente. Qualsiasi divulgazione a terzi richiede il consenso preventivo del Fornitore in forma scritta.

11. Scelta della legge e del foro competente

Il foro esclusivamente competente per tutte le controversie derivanti da o in relazione al presente rapporto contrattuale è Udine, fatto salvo il diritto del Fornitore di adire un diverso foro per la tutela dei propri diritti. Si applica il diritto della Repubblica Italiana con l'esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).

12. Clausola di salvaguardia

La nullità, annullabilità e/o inefficacia di singole disposizioni delle presenti condizioni generali non inficia la validità delle rimanenti clausole. Qualora una disposizione sia invalida o nulla, le Parti concordano sin d'ora l'applicazione di una clausola valida che sia quanto più vicina possibile al senso della clausola nulla e/o invalida.

13. Privacy

- 13.1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ("Regolamento") e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, il Fornitore, in qualità di titolare del trattamento, tratta i dati personali del Cliente esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali regolati dalle presenti condizioni generali, per consentire l'esecuzione dei contratti e per l'esercizio dei propri diritti in giudizio. Il Fornitore dichiara di trattare i dati personali - in modalità cartacea ed elettronica- per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed un eventuale rifiuto di fornire tali dati personali potrebbe comportare l'impossibilità di procedere all'esecuzione del rapporto contrattuale. Ai dati personali accedono esclusivamente i soggetti autorizzati in qualità di incaricati, responsabili del trattamento e/o amministratori di sistema. I dati non vengono diffusi.

- 13.2. Il Cliente può sempre esercitare i propri diritti ai sensi degli art. 15 e ss. del Regolamento, inviando una e-mail o una raccomandata A/R al Fornitore in qualità di titolare del trattamento.

B. Acquisto

1. Accettazione, obbligo di ispezione e denuncia dei difetti

- 1.1. I difetti irrilevanti che non pregiudicano la sicurezza, l'uso e/o il funzionamento del bene contrattuale o solamente in modo irrilevante non autorizzano il cliente a rifiutare l'accettazione.
- 1.2. Per potersi avvalere della garanzia per vizi e difetti, il Cliente deve ispezionare attentamente il bene contrattuale immediatamente dopo la consegna. I difetti palesi devono essere denunciati al Fornitore in forma scritta entro sette giorni lavorativi dalla consegna, i difetti occulti entro sette giorni lavorativi dalla scoperta. In caso di ispezione e/o di denuncia dei vizi non tempestive, il bene contrattuale viene considerato approvato dal cliente.
- 1.3. Nel caso di denuncia, il bene contrattuale contestato deve essere restituito al Fornitore su richiesta di quest'ultimo con porto franco. Ove la denuncia del vizio si riveli fondata, il Fornitore rimborserà al Cliente i costi della modalità di spedizione più economica dal luogo di utilizzo previsto del bene contrattuale in questione.

2. Periodo di garanzia

Il periodo di garanzia è di 12 mesi.

3. Garanzia per vizi e difetti

- 3.1. In presenza di un vizio/difetto nel bene contrattuale, il Cliente dovrà consentire al Fornitore di porre rimedio al vizio/difetto denunciato mediante adempimento successivo tramite consegna sostitutiva o riparazione del bene contrattuale da effettuarsi nei tempi ragionevolmente necessari, essendo il Cliente tenuto a considerare entrambe le condotte come assorbenti ed escludenti ogni altro effetto previsto dall'art. 1492 c.c. e tali da risarcire ogni proprio danno.
- 3.2. Il Cliente potrà chiedere la risoluzione del contratto oppure la riduzione del prezzo di acquisto ai sensi di legge solamente in caso di mancato adempimento successivo causato da impossibilità, inaccettabilità, ritardo irragionevole o rifiuto ingiustificato da parte del Fornitore. Rimane fermo il diritto del Cliente di risolvere il contratto in caso di impossibilità di una prestazione priva di difetti non imputabile ad alcuna delle parti.
- 3.3. Il Fornitore è tenuto a sostenere tutte le spese necessarie per l'eliminazione del vizio/difetto fino a un massimo della metà del valore del bene contrattuale in questione (prezzo netto, esclusi eventuali costi di trasporto, imballaggio o altro).
- 3.4. Un vizio/difetto non sussiste se il medesimo è dovuto a una violazione degli obblighi contrattuali in capo al Cliente, alla normale usura, all'uso improprio, al funzionamento non conforme all'uso previsto, a forze esterne, al mancato rispetto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione o delle specifiche del fornitore e/o a una riparazione o modifica impropria del bene contrattuale (in particolare l'uso di pezzi di ricambio senza previa approvazione). In questi casi, sarà il Cliente a dover sostenere le spese per l'eliminazione del vizio/difetto.
- 3.5. Ove una denuncia di vizi/difetti sia infondata, il Fornitore ha il diritto di chiedere al Cliente il rimborso delle spese sostenute in relazione alla denuncia.

4. Riserva di proprietà

- 4.1. Il Fornitore si riserva la proprietà di tutti i beni contrattuali fino al saldo di tutti i crediti derivanti dall'intero rapporto commerciale con il Cliente. Il rischio di perimento e/o danneggiamento dei beni contrattuali passa al Cliente dal momento della consegna.
- 4.2. In ipotesi di acquisto a rate e in presenza di un ritardo nel pagamento di anche una sola rata, che però deve essere superiore a 1/8 del prezzo di acquisto, il Fornitore ha facoltà di risolvere il contratto e di ritirare i beni contrattuali forniti. A tal fine, il Cliente si impegna a garantire al Fornitore, o a chi da essa designato, l'accesso ai luoghi ove i beni sono conservati. Ove il rapporto contrattuale venga risolto per inadempimento del Cliente, il Fornitore potrà ritenere, a titolo di indennità, le rate già riscosse, salvo sempre il diritto al risarcimento del maggior danno. Il Cliente sarà tenuto a informare tempestivamente e per iscritto il Fornitore in ogni ipotesi di pignoramento dei beni su cui gravi riserva di proprietà così come in ogni altra ipotesi in cui i diritti del Fornitore possano essere altrimenti pregiudicati.

5. Restrizioni all'esportazione

Il Fornitore può risolvere il contratto in tutto o in parte se dopo la conclusione del contratto si verificano restrizioni all'importazione o all'esportazione che impediscono l'esecuzione del medesimo.

C. Montaggio

1. Accettazione

- 1.1. Il Cliente deve accettare il montaggio. Il Fornitore ha il diritto di richiedere accettazioni per singole partite. Salvo accordi diversi, il Cliente deve dichiarare l'accettazione al più tardi entro due settimane dalla ricezione della comunicazione del completamento del montaggio da parte del Fornitore, nella quale il Fornitore fisserà un termine ultimo di due settimane per l'accettazione dell'opera. Se il Cliente non rifiuta l'accettazione, indicando per iscritto almeno un difetto, la prestazione contrattuale è considerata tacitamente accettata.
- 1.2. I difetti irrilevanti che non pregiudicano la sicurezza, l'uso e/o il funzionamento della prestazione contrattuale o lo fanno in modo irrilevante non autorizzano il cliente a rifiutare l'accettazione.
- 1.3. Verrà redatto verbale congiunto dell'accettazione, firmato da entrambe le parti. Il verbale conterrà l'indicazione di difetti ancora da eliminare.
- 1.4. Ove non concordato diversamente, il Cliente non è autorizzato a utilizzare la prestazione contrattuale (o parti di essa) prima dell'accettazione. In caso di tale utilizzo senza espressa liberatoria da parte del Fornitore, la prestazione contrattuale si considera tacitamente accettata anche senza accettazione formale.

2. Garanzia per vizi e difetti.

Ove si tratti di un contratto di appalto, il periodo di garanzia è di due anni dal giorno della consegna dell'opera. Inoltre, si applicano le disposizioni dell' art. 3 della Sezione B.

3. Recesso anticipato dal contratto di appalto

- 3.1. Ove si tratti di un contratto di appalto, entrambe le parti hanno diritto di recedere unilateralmente in qualsiasi momento prima del completamento dell'opera.
- 3.2. In caso di recesso unilaterale da parte del Cliente, il Fornitore ha comunque il diritto di esigere il compenso concordato in deroga all'art. 1671 c.c. Il Fornitore deve tuttavia tenere conto di ciò che risparmia in termini di spese a causa della risoluzione anticipata del contratto o di ciò che acquisisce - o si astiene intenzionalmente dall'acquistare - utilizzando la sua manodopera altrove .
- 3.3. In caso di recesso anticipato del contratto da parte del Cliente, la proprietà delle forniture già effettuate dal Fornitore per l'esecuzione del contratto passa al Cliente a fronte del pagamento delle stesse. Le forniture completate ma non ancora consegnate al momento della risoluzione del contratto saranno messe a disposizione del Cliente dal Fornitore e saranno corrisposte dal Cliente.

D. Locazione

- 1.1. Un contratto di locazione inizia con la consegna del bene contrattuale al Cliente (o a una terza parte designata dal Cliente) e dura per il periodo concordato. Se il rapporto di locazione è stipulato a tempo indeterminato, può essere disdetto da entrambe le parti con un preavviso di 1 mese alla fine di ogni mese.
- 1.2. L'eventuale mancato pagamento anche di un solo canone di locazione da parte del Cliente, ovvero il ritardo superiore a 20 giorni di calendario, costituiranno grave inadempimento, con diritto del Fornitore di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di ottenere la restituzione immediata del bene e la corresponsione in unica soluzione dell'intero canone di locazione residuo maggiorato degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002, senza necessità di costituzione in mora.
- 1.3. Il bene contrattuale deve essere restituito al Fornitore - o, su espressa richiesta del Fornitore, a una terza persona designata - integro, in buono stato di manutenzione, funzionante, con tutti gli accessori e documenti di corredo nonché immediatamente dopo la fine della locazione. Una riduzione di valore a causa di un danno o di un altro deterioramento dell'oggetto del contratto che va oltre la normale usura deve essere risarcita dal Cliente. Se la restituzione non viene effettuata o non viene effettuata in tempo utile, il Fornitore si riserva il diritto di addebitare al Cliente il periodo trascorso tra la fine della locazione e la restituzione in base alle tariffe concordate ai sensi dell'art. 1591 c.c.. Rimane impregiudicato il diritto del Fornitore al risarcimento di danni ulteriori.
- 1.4. Il Fornitore è obbligato a mantenere l'oggetto del contratto in uno stato adatto all'uso in ottemperanza al contratto per tutta la durata della locazione. Salvo che non sia stato espressamente concordato diversamente, ciò non include né la fornitura di materiali di consumo e di funzionamento né la regolare manutenzione e cura secondo la documentazione di produzione e le specifiche del Fornitore.
- 1.5. Il Fornitore esclude qualsivoglia garanzia per vizi e difetti sul bene locato, salvo che il Fornitore abbia in mala fede taciuto al Cliente i vizi del bene locato oppure se i vizi erano tali da rendere impossibile il godimento del bene locato.
- 1.6. Si applicano rispettivamente gli artt. 3.4 e 3.5 della Sezione B.

- 1.7. L'utilizzo del bene contrattuale è consentito solo nella misura e per gli scopi concordati. Modifiche al bene contrattuale (in particolare installazioni o rimozioni) nonché il collegamento con altri oggetti richiedono il previo consenso esplicito del Fornitore in forma scritta. Il cliente può installare il bene contrattuale solo nel luogo concordato e non può modificare il luogo senza il previo consenso esplicito del Fornitore in forma scritta.
- 1.8. Non è permessa la sublocazione del bene contrattuale né qualsiasi altra concessione d'uso a terzi.
- 1.9. Il Cliente è obbligato a mantenere e curare il bene contrattuale durante il periodo di locazione in conformità con la documentazione di produzione e le specifiche del Fornitore.
- 1.10. Il Cliente è tenuto ad assicurare il bene contrattuale per la durata della locazione a favore del Fornitore al valore a nuovo contro la perdita accidentale, la distruzione, il danneggiamento o altro deterioramento (anche contro il furto e i danni da incendio) causati da terzi e/o imputabili al Cliente. La prova di tale polizza deve essere esibita al Fornitore su richiesta. L'eventuale mancata esibizione della predetta polizza entro 30 giorni dalla richiesta costituirà grave inadempimento, con diritto del Fornitore di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

E. Test

1. Esecuzione dei test, risultati

- 1.1. I test contrattualmente concordati devono essere eseguiti presso la sede del Fornitore. Con riferimento al risultato del test non sussiste alcuna obbligazione di risultato in capo al Fornitore. In particolare, il Fornitore non si assume alcuna responsabilità per la fattibilità commerciale e/o tecnica e/o l'utilizzabilità dei risultati dei test.
- 1.2. Se non espressamente concordato diversamente, i risultati dei test saranno messi a disposizione del Cliente mediante semplice rapporto in forma elettronica.

2. Materiale di prova, smaltimento

- 2.1. Il Cliente deve fornire il materiale di prova e ritirarlo e/o smaltirlo immediatamente dopo l'esecuzione della prova.
- 2.2. Se il materiale di prova non viene ritirato e/o smaltito dopo l'esecuzione della prova entro un termine ragionevole stabilito dal Fornitore, quest'ultimo potrà smaltire il materiale di prova a spese del Cliente. Lo stesso vale nel caso in cui una prova non possa essere eseguita dopo la consegna del materiale di prova al Fornitore per motivi non imputabili al Fornitore stesso. Resta impregiudicato l'obbligo del Cliente di ritirare e/o smaltire il materiale di prova, nonché qualsivoglia altra pretesa del Fornitore a tale riguardo.